

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA

NAPOLI

Ricorso

Per l'**ing. Antonio Zappulo**, nato a Maddaloni (CE) il 19.08.1985, C.F. n.: ZPPNTN85M19E791T, residente a Castello del Matese, in via Matese Sud n. 12, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto, dell'avv. Brunella Merola (MRLBNL75L59H703Y), con cui elettivamente domicilia presso il suo indirizzo pec: avvbrunellamerola@pec.ordineforense.salerno.it (comunicazioni e notificazioni al num. di fax 089.793190; ovvero a mezzo P.E.C. all'indirizzo: avvbrunellamerola@pec.ordineforense.salerno.it)

contro

la Regione Campania, in pers. del Presidente p.t. della Giunta Regionale, leg. rappr. p.t.;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in pers. leg. rappr. p.t.;

la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam, in pers. leg. rappr. p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in pers. leg. rappr. p.t.

Stefano Alfieri Bianco, nato ad Avellino il 3.07.1989 (pec: stefanoalfieri.bianco@ingpec.eu)

Fabio Scermino, nato a Salerno il 19.06.1985 (pec: fabio.scermino@ordingsa.it)

avverso e per l'annullamento, previa sospensione,

a) dell'atto avente a oggetto: "Esito prova scritta – TCD", concernente gli esiti della prova scritta sostenuta dal ricorrente TCD/CAM, per la categoria D, con allegati, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente un punteggio pari a 20.55, pubblicato l'11.02.2020, relativo al corso-concorso pubblico,

per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania, indetto dalla Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM (in G.U. n. 54 del 9.07.2019);

b) dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti di cui ai nn. 34, 38, 41;

c) della griglia delle risposte esatte, in parte qua;

d) ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta, e degli atti e dei verbali di approvazione della graduatoria (non conosciuti);

e) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente.

FATTO

L'ing. Antonio Zappulo ha partecipato al corso – concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato presso la Regione Campania, il Consiglio Regionale della Campania e gli Enti Locali della Regione Campania di n. 143 unità di personale di categoria D, con profilo di funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico.

In data 19.09.2019, il ricorrente ha superato brillantemente una prova preselettiva, che è consistita nella somministrazione di ben 80 quiz a risposta multipla. È stato, quindi, ammesso a sostenere le prove scritte.

E infatti, in data 10.02.2020, ha sostenuto la prova scritta del concorso, che è consistita in un'unica prova volta a verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie previste dal bando. Sono state somministrate ai candidati n. 60 domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

In particolare, il sistema di correzione prevedeva l'attribuzione di un punteggio pari a 0,50 per ogni risposta esatta; la sottrazione di 0,15 punti per ogni risposta errata; e nessun punteggio in caso di omessa risposta.

I candidati idonei, ammessi alla successiva fase di tirocinio sono attualmente 59 (su un totale di n. 143 posti messi a bando), con un punteggio almeno pari a **21 punti**.

Il giorno successivo, l'11.02.2020, sono stati pubblicati i risultati della prova scritta. In base ai dati pubblicati, il ricorrente risulta aver totalizzato **20,55 punti**.

Invero, la Commissione ha ritenuto che il ricorrente avesse risposto in modo errato a due quesiti: il 38 e il 41, e per ognuna delle relative risposte (asseritamente) sbagliate ha sottratto all'ing. Zappulo un punteggio pari a 0,15 (per un totale di - 0,30).

Inoltre, l'ing. Zappulo si è astenuto dal rispondere alla domanda contrassegnata con il n. 34, e quindi per questa gli è stato attribuito un punteggio pari a 0.

In particolare:

1) Il quesito contraddistinto con il n. 34 somministrato al ricorrente recitava: *“Ai sensi dell’art. 90 del d. lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?*

A. Sì, ma occorre il consenso del medico competente

B. No. Salvo quanto disposto nell'allegato VII

C. Sì, in qualsiasi momento”.

L'ing. Zappulo si è astenuto dal rispondere a questo quesito. Quindi, gli è stato attribuito un punteggio pari a 0.

2) Il quesito contraddistinto con il n. 38 somministrato al ricorrente recitava: *“Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle della azioni sismiche, nell’ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte?*

A. Alle verifiche allo stato limite di fatica

B. Alle verifiche allo stato limite ultimo

C. Agli stati limite di esercizio”.

Il ricorrente ha dato come risposta esatta quella contrassegnata con la lett. B). Invece, secondo la griglia di risposte esatte predisposte dalla amministrazione, la risposta corretta era quella contrassegnata con la lett. A).

3) Il quesito contraddistinto con il n. 41 recitava: “*Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle X_{smax} , si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?*”

A. Verifica per vita illimitata.

B. Verifica allo stato limite di fessurazione

C. Verifica allo stato limite di deformazione”.

Il ricorrente ha risposto segnando la lett. B). Invece, la risposta ritenuta esatta, secondo l'amministrazione, corrisponde a quella di cui alla lett. A).

Orbene, tali quesiti sono errati, o perché formulati male, oppure perché le risposte ritenute corrette in realtà non lo sono, oppure ancora perché si prestano a risposte non univoche, o non contengono una risposta esatta tra quelle offerte dalla amministrazione.

* * * * *

L'esito prova scritta – TCD, concernente i risultati della prova sostenuta dal ricorrente per il profilo TCD/CAM, per la categoria D, in parte qua, e tutti gli atti impugnati, nonché quelli presupposti, connessi, consequenziali, sono illegittimi e vanno annullati, alla stregua di ciascuna delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1.) – Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione,

per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., per violazione del principio della par condicio.

Tutti i provvedimenti impugnati sono illegittimi per vistose e evidenti ragioni.

Il ricorrente ha totalizzato **20,55 punti**.

I quesiti ai quali l'amministrazione ha ritenuto che il ricorrente avesse risposto in maniera errata sono i seguenti.

Il quesito indicato con il n. 38.

Il caso più eclatante è quello di cui al quesito indicato n. 38 somministrato al ricorrente.

Il quesito n. 38 recitava: *“Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle della azioni sismiche, nell'ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte?*

A. Alle verifiche allo stato limite di fatica

B. Alle verifiche allo stato limite ultimo

C. Agli stati limite di esercizio”.

Il ricorrente ha dato come risposta esatta quella contrassegnata con la lett. C). Invece, secondo la griglia di risposte esatte predisposte dalla amministrazione, la risposta corretta sarebbe la A).

In realtà – secondo il prof. Valentino Paolo Berardi, Professore aggregato di Scienza delle Costruzioni nell'Università degli Studi di Salerno e titolare dell'insegnamento di Teoria della Strutture e del modulo di Scienza delle Costruzioni dell'insegnamento di Meccanica Razionale e Scienza delle Costruzioni, perito di parte – il quesito è stato formulato in maniera fuorviante e ambigua, atteso che **tutte le risposte previste alle lett. A, B e C sono esatte.**

“Nello specifico, giova chiamare in causa, preliminarmente, il par. 5.1.4. delle Norme Tecniche per le Costruzioni ex D.M. Infra 17.01.2018,

che prescrivono nella specie, le verifiche di sicurezza da eseguire per i ponti, come appresso riportato:

“5.1.4. Verifiche di sicurezza.

Le verifiche di sicurezza sulle varie parti dell’opera devono essere effettuate sulla base dei criteri definiti dalle presenti norme tecniche.

*In particolare devono essere effettuate le **verifiche allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica, ed agli stati limite di esercizio** riguardanti gli stati di fessurazione e di deformazione.*

Le combinazioni di carico da considerare ai fini delle verifiche devono essere stabilite in modo da garantire la sicurezza secondo quanto definito nei criteri generali enunciati al Capitolo 2 delle presenti norme tecniche”.

La norma in parola impone, pertanto, in fase progettuale, l’esperimento di distinte verifiche, vale a dire, quelle allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica e agli stati limite di esercizio.

*In simile contesto, è lapalissiano riconoscere come **le tre risposte siano tutte corrette**, atteso che:*

- le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento richiamate nel quesito n. 37 sono rivolte ex par. 5.1.4.3. del predetto decreto alle verifiche allo stato limite di fatica, avallando, dunque, la correttezza della risposta A;

- le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento richiamate nel quesito 37, essendo ricomprese tra quelle allo stato limite di fatica, sono rivolte, altresì, ex par. 5.1.4. del decreto de quo alle verifiche allo stato limite ultimo, fornendo, pertanto, un inequivocabile fondamento alla correttezza della risposta B;

- le verifiche allo stato limite di fessurazione richiamate nel quesito 37 sono rivolte ex par. 5.1.4. del ridetto decreto alle verifiche agli stati

limite di esercizio, trovando conseguentemente, fondamento la correttezza della risposta C”.

Atteso che le tre opzioni formulate nel quesito sono tutte corrette, ne deriva che qualsiasi risposta il candidato avesse dato sarebbe stata esatta.

In concreto, allora, atteso che **le tre risposte sono tutte corrette**, il ricorrente, che ha risposto segnando la lett. C), ha dato una risposta corretta [contrariamente a quanto sostenuto dalla amministrazione, che ha ritenuto corretta (solo) la risposta di cui alla lett. A)].

E quindi, al ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 0,65 punti (vale a dire, deve essergli “restituito” un punteggio di 0,15, oggi sottrattogli per la risposta ritenuta errata, e in più deve essergli attribuito un punteggio di 0,50 per la risposta esatta).

In definitiva, al punteggio di 20,55 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,65, per un totale di **21,20**.

Il punteggio di 21,20 è superiore al punteggio di 21,00 ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta.

Il quesito indicato con il n. 41.

Il quesito indicato con il n. 41 somministrato al ricorrente così recitava: : *“Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle X_{smax} , si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?*

- A. Verifica per vita illimitata.*
- B. Verifica allo stato limite di fessurazione*
- C. Verifica allo stato limite di deformazione”.*

Il ricorrente ha risposto segnando la lett. B). Invece, la risposta ritenuta esatta, secondo l’amministrazione, corrisponde a quella di cui alla lett. A).

In realtà, il quesito sopra riportato *“risulta mal posto e incompleto nella sua formulazione”*, come risulta dalla perizia tecnica giurata del prof.

Berardi. *“E infatti, il par. 5.1.4.3. di cui al D.M. 17 gennaio 2018 impone testualmente: 5.1.4.3 Verifiche allo stato limite di fatica.*

Per strutture, elementi strutturali e dettagli sensibili a fenomeni di fatica devono essere eseguite opportune verifiche.

Le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento.

In assenza di studi specifici, volti alla determinazione dell'effettivo spettro di carico che interessa il ponte, si può far riferimento ai modelli descritti nel seguito.

Verifiche per vita illimitata

Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte, per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante, controllando che la massima differenza di tensione $H_{max}=(H_{max}-H_{min})$ indotta nel dettaglio stesso dallo spettro di carico significativo risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso. Ai fini del calcolo del H_{max} si possono impiegare, in alternativa, i modelli di carico di fatica 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano la tensione massima e minima, rispettivamente, nel dettaglio considerato”.

Pertanto, “(...) le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l'uso di modelli di carico di fatica 1 e 2 possono essere condotte esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante”.

Secondo quanto chiarito dal tecnico incaricato, prof. ing. Berardi, il par. 5.1.4 della Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici evidenzia: “Per le verifiche a fatica di dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante debbono essere effettuate verifiche differenziate a seconda che si conducano verifiche a vita illimitata o verifiche a danneggiamento. Per dettagli caratterizzati da curva S-N. prive di limite di fatica ad ampiezza costante, possono essere condotte solo verifiche a danneggiamento”.

Infine, il tecnico evidenzia che “*lo stesso quesito risulta mancante del dettaglio grafico riportante i modelli di carico 1 e 2. A tal proposito, giova richiamare quanto riportato nelle Direttive n. 3 del 24 aprile 2018 per i concorsi pubblici, che precisa quanto segue:*

<<Le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato>>.

Detta direttiva non può ritenersi assolutamente soddisfatta nel caso di specie, in considerazione della mancata somministrazione dei modelli grafici, che ha impedito ai candidati di poter rispondere in maniera corretta mediante un ragionamento deduttivo, piuttosto che attraverso una preparazione mnemonica”

Per tali considerazioni, dunque, anche detto quesito deve ritenersi viziato e illegittimo.

Ne deriva che anche in questo caso nessuna delle tre opzioni di risposta predisposte dalla amministrazione è corretta.

E quindi, al ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 0,65 punti (vale a dire, deve essergli “restituito” un punteggio di 0,15, oggi sottrattogli per la risposta ritenuta errata, e in più deve essergli attribuito un punteggio di 0,50 per la risposta data, poiché nessuna delle risposte predisposte dalla amministrazione era corretta, quindi qualsiasi risposta venisse data deve considerarsi corretta. L’errore in cui è incorsa l’amministrazione non può, infatti, andare a discapito del ricorrente).

In definitiva, al punteggio di 20,55 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,65, per un totale di **21,20**.

Il punteggio di 21,20 è superiore al punteggio di 21,00 ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta.

Inoltre, il ricorrente si è astenuto dal rispondere al quesito n. 41, non avendo rinvenuto alcuna risposta corretta tra quelle predisposte.

Il quesito indicato con il n. 34.

Il quesito indicato come n. 34 somministrato al ricorrente era così formulato: *“Ai sensi dell’art. 90 del d. lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?”*

A. Sì, ma occorre il consenso del medico competente

B. No. Salvo quanto disposto nell’allegato VII

C. Sì, in qualsiasi momento”.

La risposta ritenuta esatta dalla amministrazione corrisponde, secondo la griglia di risposte esatte predisposte dalla amministrazione, a quella di cui alla lett. C).

In realtà – secondo il prof. Valentino Paolo Berardi, perito di parte – la risposta di cui alla lett. C) risulta incompleta e ambigua, invocando per l’appunto, l’art. 90 citato nel quesito, che statuisce espressamente al comma 8: **“Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4”**.

“Va de plano – secondo il consulente – che la facoltà di sostituzione del committente o il responsabile dei lavori al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) sia subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 98 – requisiti che non sono affatto citati nel corpo del testo della summenzionata risposta C”.

E quindi, la risposta di cui alla lett. C) assume, in palese violazione e contraddizione del disposto normativo in parola, che il committente o il responsabile dei lavori al coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione possano sempre assumere il ruolo di CSP, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'art. 98 che corrispondono a:

- possesso di laurea magistrale o specialistica, o diploma di laurea, conseguita in una delle classi indicate al comma 1 e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

- in alternativa, diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;

- possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche di cui al comma 2.

Pertanto, laddove il candidato avesse scelto la risposta di cui alla lett. C) sarebbe incorso nell'errore e nell'assurdo di ritenere che qualsiasi soggetto, pur sprovvisto di qualsivoglia competenza tecnica in tema di edilizia e sicurezza nei cantieri mobili, potesse assolvere alle funzioni di CSE.

Ne deriva l'erroneità della risposta ritenuta, invece, corretta dalla amministrazione.

Ne deriva, altresì, che nessuna delle opzioni di risposta predisposte dalla amministrazione è corretta.

Da tale ragionamento consegue che al ricorrente deve essere attribuito il punteggio di 0,50, poiché egli si è astenuto atteso che non vi era alcuna risposta corretta fra quelle predisposte dalla amministrazione,

Tali considerazioni consentono di incidere (ribaltandolo) sul risultato delle prove scritte sostenute dal ricorrente.

Infatti, all'ing. Zappulo deve essere attribuito un punteggio ulteriore pari a 0,50, oggi non assegnatogli.

In definitiva, al punteggio di 20,55 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,50, per un totale di **21,05** punti.

Anche il punteggio di 21,05 è superiore al punteggio di 21,00 punti ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta.

La giurisprudenza sul punto è unanime: *“Va premesso che l’amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice: tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.*

*Invece non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché **ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.**”* (Cons. Stato n. 2060/2015; in termini, T.A.R. Milano, sez. III, n. 2043/2018).

In definitiva, la somministrazione di domande imprecise e/o la predisposizione di opzioni di risposte errate, o ancora la predisposizione di più risposte tutte astrattamente corrette da parte della amministrazione ha comportato l’attribuzione di un punteggio sbagliato e comunque inferiore per il ricorrente.

La esatta correzione anche di uno solo dei summenzionati quesiti avrebbe consentito al ricorrente l’attribuzione di un punteggio superiore e comunque (in tutti e tre i casi, anche singolarmente considerati) utile per il

superamento della prova scritta e l'ammissione al tirocinio (come sopra evidenziato per ciascun quesito).

Inoltre, se l'amministrazione avesse condotto una corretta istruttoria avrebbe aggiunto al punteggio del ricorrente 0,65 (per il quesito n. 38) + 0,65 (per il quesito n. 41) + 0,50 punti (per il quesito n. 34) in più, vale a dire un totale di 1,8 punti. Il suo punteggio, che oggi è pari a punti 20,55, sarebbe arrivato a punti 22,35, ben superiore al punteggio di 21,00 punti, oggi idoneo al superamento della prova scritta.

Ne deriva l'illegittimità degli atti impugnati per le ragioni sopra indicate.

Istanza Istruttoria

Voglia l'On.le T.a.r. adito ordinare all'amministrazione convenuta di depositare in giudizio tutti gli atti impugnati, nonché tutta la documentazione esistente relativa alla fattispecie in questione.

Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* è nei motivi che precedono.

Per il *periculum in mora*, la gravità e la irreparabilità del danno sono evidenti solo se si consideri che, a causa degli illegittimi provvedimenti sopra richiamati, il ricorrente è stato ingiustamente escluso dalla successiva fase concorsuale di tirocinio e, comunque, dalle fasi successive del concorso.

Ne deriva un danno oggettivo e irreparabile ex post alla carriera del medesimo. Solo l'accoglimento della presente richiesta cautelare consentirebbe al ricorrente di essere incluso – anche con riserva – ai tirocini (e alle successive fasi concorsuali) che di qui a breve si avvieranno.

D'altro canto, l'amministrazione non subisce alcun danno dalla ammissione del ricorrente – anche con riserva – atteso che il numero dei candidati ammessi alla fase di tirocinio è inferiore a quello dei posti messi a concorso [art. 7 del bando: “Sono ammessi alla fase di formazione e

rafforzamento i candidati idonei, che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), nel numero massimo pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento”]. I candidati risultati idonei all’esito delle prove scritte sono 59, i posti da ricoprire per il profilo in parola sono 143, maggiorati del 20% arrivano a 172, che rappresentano il numero di unità che possono essere ammesse alla fase di tirocinio.

Di qui a breve partiranno i percorsi formativi, dalla durata di 10 mesi e con la corresponsione di una borsa dal valore di 1.000 euro mensili lordi a ogni partecipante. Questo periodo prevede 300 ore di formazione di apprendimento puro e 900 ore di lavoro vero e proprio presso la pubblica amministrazione selezionata.

La decisione della causa successivamente a tale fase comporterebbe un danno alla carriera del ricorrente.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo l’annullamento, previa sospensione, e adozione di un decreto monocratico, di tutti gli atti impugnati, nonché di ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente. Vinte le spese, diritti e onorari. Il contributo unico unificato è pari a euro 650,00, essendo la controversia di valore indeterminabile.

Salerno, 6 giugno 2020

avv. Brunella Merola

Attestazione di conformità

Il sottoscritto avv. Brunella Merola attesta, ai sensi dell’art. 23 C.A.D., che l’antescritto ricorso riprodotto su supporto cartaceo è conforme all’originale da me formato digitalmente, detenuto e conservato presso il mio studio professionale. La presente copia si compone di n. 14 facciate compresa la presente.

Il certificato del firmatario, rilasciato da certificatore accreditato, al momento dell’apposizione della firma digitale risultava valido e non revocato.

Salerno, 6 giugno 2020

avv. Brunella Merola